



SISTRI

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Cosa cambia nella gestione dei rifiuti

Dm Ambiente 17 dicembre 2009

istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -SISTRI

- 13 gennaio 2010 pubblicazione del Decreto Ministeriale in Gazzetta Ufficiale
- 14 gennaio 2010 entra in vigore il Dm 17/12/2009 (La gestione del Sistema di controllo SISTRI è affidata al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente)

OBIETTIVI DEL SISTRI

- Gli obiettivi dichiarati del SISTRI sono:
 - Rendere possibile un controllo più costante ed aggiornato relativo ai flussi dei rifiuti speciali
 - Semplificare le procedure per le imprese

Soggetti OBBLIGATI ad iscriversi al SISTRI

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
 - imprese ed enti
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
 - Imprese ed enti di cui all'art.184, comma 3, lettere c), d), e g), del d.lgs 152/2006, con più di dieci dipendenti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Trasportatori professionali di rifiuti
 - Le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti

- Operatori del trasporto intermodale
 - Il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale alla quale sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto
 - I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici
- Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi
 - Le imprese di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs 152/2006 che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi
- Recuperatori e smaltitori
- Regione Campania
 - I comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania

TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL SISTRI

- I termini per l'iscrizione sono gradualmente e stabiliti in base al numero dei dipendenti
- **PRIMO GRUPPO iscrizione entro il 28 febbraio 2010**
 - Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
 - Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e di abbattimento) del d. lgs 152/2006 con più di 50 dipendenti

TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL SISTRI

- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione dei rifiuti per conto dei consorziati
- Le imprese di cui all'art.212 , comma 5, del d.lgs 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali

TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL SISTRI

- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
- I Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania
- I soggetti di cui all'art. 5, comma 10 del Dm17/12/2009 (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale)

TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL SISTRI

- **SECONDO GRUPPO iscrizione entro il 28 marzo 2010**
 - Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti
 - Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e di abbattimento) del d.lgs 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti

Adesione su base volontaria

- Un terzo gruppo di soggetti può aderire al SISTRI su base volontaria dal 12 agosto 2010
- Fanno parte di questo gruppo:
 - Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e di abbattimento) del dlgs 152/2006 che non hanno più di 10 dipendenti

Adesione su base volontaria

- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del d.lgs 152/2006
- Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività **diverse** da quelle di cui all'articolo 184 comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e di abbattimento) del d.lgs 152/2006

MODALITA' D'ISCRIZIONE

- on – line collegandosi al portale del SISTRI (www.sistri.it)
- via fax scaricando i moduli dal portale compilandoli ed inviandoli al n. 800 05 08 63
- Telefonicamente comunicando i dati richiesti al numero 800 00 38 36

Consegna dei dispositivi

- Dopo aver effettuato l'iscrizione e pagato il contributo relativo alla categoria di appartenenza si verrà contattati dalla Camera di Commercio per la consegna dei dispositivi USB personalizzati che serviranno per accedere al sistema informatico.
- Questo dispositivo servirà dal 13 luglio per il primo gruppo e dal 12 agosto per il secondo gruppo per la compilazione del registro cronologico (ex registro di carico e scarico), per la produzione dei rifiuti e per la compilazione della scheda movimentazione (ex formulario)

OPERATIVITA'

- PER QUANTO CONCERNE L'OPERATIVITA' VERA E PROPRIA SI RIMANDA A UNA FASE SUCCESSIVA VISTA LA MANCANZA DI INFORMAZIONI SUL SISTEMA INFORMATICO